

STATUTO
LEGACOOP SARDEGNA

Approvato da 11° Congresso Regionale

20 novembre 2014.

CAPO I

Costituzione – Scopo e compiti

Articolo 1

Costituzione - Finalità generali

E' costituita, la “LEGA REGIONALE SARDA DELLE COOPERATIVE E MUTUE”, che assume ad ogni effetto di legge la denominazione abbreviata di “LEGACOOP SARDEGNA” (di seguito detta anche Associazione). Essa è un’Associazione giuridica non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Legacoop Sardegna, con piena potestà, nell’ambito dell’autonomia istituzionale e statutaria, riconosciuta dalla Lega Nazionale, ha la responsabilità della promozione ed attuazione della politica cooperativa e mutualistica nella Regione Sardegna nel rispetto dei principi di solidarietà e mutualità, così come ai sensi dell’ articolo 45 della Costituzione Italiana. Svolge le funzioni di indirizzo e rappresentanza degli enti cooperativi aderenti, la tutela e la promozione delle associate promuovendo nuova Cooperazione. Essa svolge le proprie funzioni direttamente e attraverso le proprie strutture di servizi. Tali funzioni possono essere delegate alle strutture territoriali o settoriali.

Legacoop Sardegna conforma il proprio comportamento ai principi validi per l'intero Movimento Cooperativo riferiti alla Alleanza Cooperativa Internazionale, allo Statuto ed ai principi contenuti nella Carta dei Valori Guida di Legacoop Nazionale.

Legacoop Sardegna, nel rispetto di tali valori, può adottare una propria Carta dei Valori Guida.

Articolo 2

Capacità della Associazione

L’Associazione con piena autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale, concorre, nel proprio ambito territoriale, al raggiungimento delle finalità proprie di Legacoop Nazionale, svolgendo le funzioni di rappresentanza sindacale, tutela, indirizzo e assistenza nei confronti degli Enti associati nonché funzioni di promozione cooperativa.

Per il raggiungimento di tali finalità, l'Associazione definisce, d'intesa con le cooperative interessate e di concerto con le Associazioni nazionali di settore o i Settori, le possibili articolazioni regionali delle strutture settoriali suddette.

Al fine di meglio presidiare il territorio regionale, l'Associazione può istituire i Comitati Territoriali Legacoop (C.T.L.) quali Enti dotati di autonomia gestionale secondo quanto definito dal presente statuto.

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto l'Associazione si avvale di propri dipendenti, di consulenze, ovvero di convenzioni con le strutture di cui ai commi precedenti.

Articolo 3

Scopi e attività dell'Associazione

Legacoop Sardegna opera per valorizzare l'esperienza imprenditoriale e sociale cooperativa nel proprio ambito territoriale e, in particolare, essa si propone di:

- a.** rappresentare le cooperative e gli Enti aderenti verso le Istituzioni, le Associazioni datoriali, i Sindacati dei lavoratori e le altre organizzazioni sociali e della società civile aventi rango regionale;
 - b.** elaborare, promuovere e sostenere iniziative legislative ed amministrative a vantaggio delle Cooperative;
 - c.** promuovere lo sviluppo della Cooperazione mutualistica e la diffusione dei principi cooperativi, attraverso la ricerca, lo studio, l'informazione, la comunicazione e la formazione cooperativa;
 - d.** predisporre le linee programmatiche della Cooperazione assicurando il coordinamento delle strutture previste all'art. 2;
 - e.** monitorare e valutare l'applicazione dei principi cooperativistici e della mutualità degli Enti associati anche prendendo parte attiva alle riunioni degli organi degli stessi;
 - f.** organizzare direttamente e/o attraverso l'attività delle strutture territoriali e/o settoriali, servizi di consulenza, di assistenza e di formazione professionale, per le sue aderenti, allo scopo di qualificare e sviluppare l'imprenditorialità cooperativa e le sue risorse umane;
 - g.** organizzare direttamente e/o attraverso l'attività delle strutture territoriali e/o settoriali anche progetti di solidarietà;
 - h.** designare i propri rappresentanti presso enti ed organismi;
-

- i.** intervenire secondo le modalità previste dallo statuto di Legacoop Nazionale nella composizione di eventuali controversie che possano sorgere tra gli Enti associati;
 - j.** ricercare e promuovere, per lo sviluppo della Cooperazione, tutti i rapporti di collaborazione, intesi anche attraverso stipulazione di contratti di qualsiasi genere e natura, di convenzioni, protocolli d'intesa con Enti pubblici e privati, con i Sindacati dei lavoratori, le Organizzazioni professionali, le Organizzazioni del mondo imprenditoriale pubblico e privato ed in particolare con le altre Centrali Cooperative;
 - k.** adottare e promuovere presso le strutture associative, le Cooperative e gli enti associati, politiche che promuovano la crescita professionale e la conseguente valorizzazione di chi vi opera;
 - l.** adottare e promuovere, presso le proprie strutture, le cooperative e gli enti associati, politiche di pari opportunità per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'accesso ai luoghi decisionali, alle donne e ai giovani, favorendone adeguate rappresentanze anche attraverso la definizione di quote minime riservate;
 - m.** coordinare i rapporti delle strutture associative previste all'art. 2 con gli Enti locali e gli altri Enti od organi decentrati della Pubblica Amministrazione centrale e periferica, operanti in Sardegna;
 - n.** collaborare, nel rispetto delle reciproche autonomie giuridiche, patrimoniali ed organizzative, con gli organi e le strutture di Legacoop Nazionale, per l'adempimento delle funzioni ispettive di controllo e quelle demandate dalla legge;
 - o.** utilizzare e trattare, anche per via telematica, per ragioni inerenti lo svolgimento del rapporto associativo e per finalità ad esso connesse, dati degli Enti associati che potranno essere comunicati a soggetti terzi in genere, ivi compresi Enti pubblici e privati, istituzioni, organizzazioni economiche e sociali italiane ed estere, nel rispetto comunque delle procedure di legge riguardanti il trattamento dei dati;
 - p.** diffondere dati identificativi anche di Enti associati, previa autorizzazione, sia in occasione di iniziative istituzionali quali congressi e convegni, sia per la pubblicazione di libri e di altre attività editoriali volte ad evidenziare ricerche storiche ed analisi statistiche socio economiche;
 - q.** assistere e rappresentare, con effetto anche verso terzi che operino a livello regionale, gli Enti associati in trattative sindacali, anche attraverso la costituzione di organismi paritetici pubblico/privati quali osservatori etc.;
-

- r. costituire, partecipare alla costituzione, esprimere interesse verso altri enti, anche economici, a condizione che le relative attività abbiano finalità coerenti con quelle della Legacoop Regionale e non siano dirette a perseguire finalità di lucro;
- s. incoraggiare ogni iniziativa a carattere culturale, promozionale, educativo ed economico, che contribuisca al miglioramento sociale ed economico della Regione Sardegna, seguendo l'ispirazione dei principi contenuti nella Carta dei Valori Guida adottata dalla Legacoop Nazionale o adottata dall'Associazione stessa;
- t. promuovere e tutelare lo sviluppo della cooperazione femminile nella sua espressione imprenditoriale;
- u. intervenire nelle controversie che possono insorgere tra gli enti associati qualora essi ne facciano richiesta.

CAPO II

Rapporto associativo

Articolo 4

Adesione a Legacoop Sardegna

Aderiscono a Legacoop Sardegna, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto di Legacoop Nazionale, le Cooperative, gli Enti cooperativi e le società, aderenti a Legacoop Nazionale ed aventi sede legale in Sardegna.

Gli Enti che intendono associarsi a Legacoop debbono presentare domanda scritta indirizzata a Legacoop Nazionale, firmata dal legale rappresentante, secondo le modalità e termini previsti dal Regolamento di Legacoop Nazionale.

Legacoop Sardegna potrà, in ogni caso, chiedere altra documentazione o altre notizie che ritenga utili.

L'adesione alla Associazione si intende perfezionata nel momento in cui è stata deliberata dall'organo competente di Legacoop Nazionale.

Coloro che aderiscono alla Associazione sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente assunte dalla Associazione stessa.

E' tassativamente esclusa l'adesione temporanea all'Associazione.

Gli Enti associati che recedano, siano esclusi o che comunque cessino di fare parte della Associazione, non hanno diritto a riprendere le quote versate, ne tantomeno all'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione, anche dopo la liquidazione della stessa.

Articolo 5

Obblighi degli Associati

Gli Enti associati hanno l'obbligo di ispirare il proprio comportamento alle disposizioni contenute nella Carta dei Valori Guida adottata.

Essi inoltre hanno l'obbligo di:

1. rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi;
2. versare i contributi associativi deliberati dagli organi competenti;
3. comunicare tutte le notizie ed i dati richiesti riguardanti la loro attività;
4. trasmettere, per le finalità indicate negli articoli precedenti, i rendiconti o bilanci economico-finanziari annuali, sia consuntivi che preventivi;
5. promuovere la partecipazione dei soci alla vita interna e alle attività esterne dell'Associazione;
6. non aderire e non sostenere altre organizzazioni, le cui finalità siano in contrasto con quelle dell'Associazione.

Articolo 6

Recesso

Il recesso è consentito in qualsiasi momento agli Enti associati che ne facciano richiesta scritta.

Il recesso deve essere deliberato dall'organo statutariamente competente dell'Ente associato che intende recedere.

L'Ente associato che recede ha l'obbligo di versare l'intero importo dei contributi associativi dell'anno in cui ha effetto il recesso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

Non è previsto per gli Enti associati la trasferibilità o comunque la trasmissibilità dei contributi associativi, sia verso terzi che verso altri Enti associati, nonché la rivalutabilità degli stessi in qualsiasi forma. L'Ente recedente non ha in ogni caso alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione da altresì comunicazione scritta dell'avvenuto recesso sia alla Legacoop Nazionale che alle strutture territoriali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Articolo 7

Decadenza

La decadenza è stabilita dalla Direzione nei confronti degli Enti associati che abbiano deliberato il proprio scioglimento, di quelli che abbiano perso i requisiti di ammissibilità o che non siano più in grado, per qualsiasi ragione o causa, di partecipare al perseguimento dei fini di cui ai precedenti articoli.

Lo scioglimento del rapporto associativo nei confronti degli Enti associati dichiarati decaduti diventa operativo con l'annotazione nel libro degli Enti associati, permanendo comunque, in capo all'Associato, l'obbligo di versare l'intero importo dei contributi associativi dovuti per l'intero anno in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto.

L'Associazione da altresì comunicazione scritta della decadenza sia alla Legacoop Nazionale che alle strutture territoriali per i conseguenti adempimenti di loro competenza.

Articolo 8

Esclusione

Qualora l'Ente associato violi gli obblighi di cui all'art. 5, ovvero assuma comportamenti tali da arrecare danno all'immagine di Legacoop, si procede con l'adozione di provvedimenti sanzionatori, ivi compresa - nei casi più gravi - l'esclusione da Legacoop, secondo le fattispecie e modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento generale di Legacoop Nazionale.

I provvedimenti istruttori di cui al comma precedente sono adottati dalla Direzione Regionale, sentito il Comitato dei Garanti. La Presidenza, nei casi di particolare urgenza, può avviare tale procedura, sentito il Comitato dei Garanti, dandone comunicazione alla prima riunione utile della Direzione.

I provvedimenti di esclusione, diventano definitivi con il deliberato dell'organo competente di Legacoop Nazionale e resi attuativi attraverso le procedure previste.

CAPO III

Organi

Articolo 9

Organi di Legacoop Sardegna

Sono organi di Legacoop Sardegna:

- a. l'Assemblea Generale dei Delegati
- b. la Direzione Regionale
- c. la Presidenza Regionale
- d. il Presidente Regionale
- e. il Comitato dei Garanti.

L'Assemblea dei Delegati, assume la denominazione di Congresso quando viene tenuta in occasione e preparazione del Congresso di Legacoop Nazionale.

I componenti della Direzione e del Comitato dei Garanti sono eletti dal Congresso; essi durano in carica sino al successivo Congresso.

Articolo 10

Assemblea: composizione e compiti

L'Assemblea è costituita dai delegati degli Enti associati a Legacoop Sardegna, ivi compresi quelli la cui adesione avviene successivamente all'Assemblea tenutasi in concomitanza al Congresso Nazionale, secondo apposito Regolamento approvato dalla Direzione.

L'Assemblea è l'organo sovrano di Legacoop Sardegna.

I delegati mantengono la carica sino al momento della convocazione del Congresso successivo.

Nel caso di dimissione, morte, decadenza o impedimento grave di un delegato, la Direzione provvede alla sua sostituzione attraverso cooptazione su indicazione dell'Ente associato. La scadenza del mandato è eguale a quella del delegato sostituito.

L'Assemblea alla prima riunione utile ratifica la nomina del nuovo delegato.

Spetta all'Assemblea:

- a. deliberare in merito all'indirizzo alle attività proposte dalla direzione di Legacoop Sardegna e verificarne l'attuazione;
- b. deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno, anche da parte di Legacoop Nazionale;
- c. verificare lo stato della Cooperazione nel territorio della Regione Sardegna, discutere le linee di intervento ed i programmi degli organismi politico- sindacali;
- d. deliberare sulle modifiche del presente Statuto ad eccezione di quelle necessarie per l'adeguamento a norme di legge o di puro adeguamento funzionale per le quali è competente la Direzione Regionale;
- e. deliberare lo scioglimento di Legacoop Sardegna, nominare i liquidatori e decidere la devoluzione dell'eventuale patrimonio;
- f. eleggere, in sede di Congresso, i membri della Direzione e del Comitato dei Garanti;
- g. approvare i documenti congressuali;
- h. deliberare su ogni altro argomento sottoposto dalla Direzione;
- i. deliberare il numero dei componenti la Direzione Regionale.

Il numero dei delegati al Congresso viene disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Direzione Regionale. E' in ogni caso garantita la prevalenza di delegati che siano espressione diretta degli enti associati, con una rappresentanza di ambo i sessi adeguata alla composizione della base sociale degli stessi.

Il Congresso delibera sulle linee politico programmatiche dell'Associazione, sui documenti proposti di cui alla lettera **g** e sulle nomine di cui alla lettera **f** del presente articolo.

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno su iniziativa della Direzione, ed in sede congressuale ogni qual volta si tenga il Congresso di Legacoop Nazionale.

Quando l'Assemblea si riunisce in sede congressuale ne è fatta comunicazione a Legacoop Nazionale.

Essa inoltre può riunirsi:

- a. quando ne faccia domanda almeno 1/3 dei suoi componenti;
 - b. qualora, per ragioni di urgenza, ne ravvisi la necessità la Presidenza.
-

La convocazione dell'Assemblea avviene tramite avviso spedito con lettera, con e-mail o con altro mezzo idoneo che ne comprovi l'invio – contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da comunicare a ciascun delegato almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Articolo 12

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, anche congressuale, è validamente costituita nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

L'Assemblea delibera con votazione palese.

Le votazioni, anche in sede di Congresso, sono valide quando ottengano la maggioranza dei voti dei delegati presenti. Per le delibere che riguardano le modifiche allo Statuto, è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti dei delegati presenti.

Per deliberare sulle modifiche dello statuto di Legacoop Sardegna, è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei delegati presenti.

Per deliberare sullo scioglimento di Legacoop Sardegna, è necessaria la presenza di almeno 4/5 dei delegati e il voto favorevole di 3/5 di essi.

Articolo 13

La Direzione

I membri che compongono la Direzione vengono eletti dal Congresso garantendo la rappresentanza di ciascun genere in misura non inferiore al 30% e al 10% di membri di età non superiore a 40 anni. Essa deve essere rappresentativa degli Enti associati, tenendo conto della dimensione, della territorialità e dei settori.

I membri della Direzione rimangono in carica per tutto il periodo che intercorre tra un Congresso e quello successivo e sono rieleggibili.

Decade da componente della Direzione il componente che abbia perso i requisiti di ammissibilità, così come indicato da un Ente associato, o che non partecipi per 3 riunioni di Direzione consecutive, senza una giustificazione motivata.

In tali casi, così come in quello di morte o di dimissioni di un componente, la sostituzione viene effettuata dalla Direzione mediante cooptazione, sulla base delle indicazioni dell'Ente associato delegante. I membri della Direzione che venissero a trovarsi nelle situazioni previste dal Regolamento che prevede la decadenza, l'ineleggibilità e l'incompatibilità, approvato dalla Legacoop Nazionale, decadono automaticamente.

La decadenza viene dichiarata dalla Direzione Regionale che può anche dichiarare la decadenza di un suo membro per motivi di particolare gravità, sentito il Comitato dei Garanti.

Articolo 14

Compiti della Direzione

Spetta alla Direzione attuare le deliberazioni dell'Assemblea, eleggere tra i propri componenti il Presidente, e, su proposta dello stesso, il/i Vicepresidente/i, e la Presidenza di Legacoop Sardegna. La Direzione può delegare parte dei propri poteri alla Presidenza.

La Direzione inoltre provvede a:

- a.** nominare, su proposta del Presidente, qualora se ne ravvisi la necessità, il Direttore Generale dotandolo delle necessarie deleghe;
 - b.** nominare il Presidente del Comitato dei Garanti, scegliendolo tra i membri nominati dall'Assemblea e sostituendone, in caso di necessità, i componenti, la cui nomina dovrà essere ratificata alla prima Assemblea utile;
 - c.** approvare e verificare l'attuazione dell'indirizzo strategico e operativo di Legacoop Sardegna;
 - d.** adottare ed attuare iniziative dirette allo sviluppo e alla tutela della cultura e dei valori deontologici cooperativi;
 - e.** istituire la Commissione per le politiche di pari opportunità, provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei membri e, su proposta della Commissione stessa, eleggerne il Presidente;
 - f.** istituire il Gruppo giovani di Legacoop Sardegna, denominato "Generazioni Sardegna", provvedendo alla sua regolamentazione, alla nomina dei membri di un Comitato di Coordinamento e, su proposta dello stesso, ad eleggerne il Portavoce;
 - g.** deliberare, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto di Legacoop Nazionale, circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione degli Enti associati. In caso di urgenza tale compito può essere svolto dalla Presidenza, e dovrà essere ratificato dalla Direzione alla prima riunione utile;
 - h.** adottare gli indirizzi delle politiche di promozione cooperativa;
 - i.** approvare i rendiconti economico e finanziari preventivi e consuntivi;
 - j.** deliberare sulle modifiche dello Statuto rese necessarie da norme di legge o di puro adeguamento funzionale;
-

- k.** convocare l'Assemblea;
 - l.** deliberare o esprimere pareri su ogni argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente o dalla Presidenza;
 - m.** procedere alle cooptazioni dei propri membri;
 - n.** definire la struttura organizzativa di Legacoop Sardegna, nominando e revocando i dirigenti;
 - o.** definire il Regolamento economico e normativo applicato ai Dirigenti e ai dipendenti delle diverse strutture;
 - p.** deliberare in merito ai contributi associativi ordinari e straordinari, stabilendo l'eventuale delega alla riscossione e la quota di competenza dei Comitati Territoriali Legacoop (C.T.L.);
 - q.** istituire o revocare, su proposta della Presidenza, i Comitati Territoriali Legacoop, precisando il mandato ed il raggiungimento degli obiettivi;
 - r.** nominare, su proposta degli organismi territoriali, il Presidente del Comitato Territoriale Legacoop. In caso di dimissioni in corso di mandato, la gestione del C.T.L. viene assunta dalla Presidenza Regionale, fino a nuova nomina.
 - s.** commissariare, su proposta della Presidenza, le strutture territoriali (C.T.L.) o settoriali, in caso di gravi irregolarità, ivi comprese la violazione delle norme del presente Statuto e dei deliberati degli organismi regionali.
 - t.** assumere qualsiasi deliberazione e compiere ogni atto, anche non contemplato dal presente Statuto, non in contrasto con i poteri dell'assemblea dei delegati, proposto dalla Presidenza;
 - u.** deliberare (in coerenza con le disposizioni del presente Statuto e l'organizzazione di Legacoop Nazionale), su proposta della Presidenza, la ripartizione dei compiti e dei relativi poteri concernenti l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali;
 - v.** deliberare, su proposta della Presidenza, i seguenti regolamenti:
 - Regolamento in materia di funzionamento degli organi sociali di Legacoop;
 - Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi;
 - Regolamento per i dipendenti (carta degli impegni reciproci tra organizzazione e dipendenti);
 - Regolamento su incarichi e compensi aggiuntivi per i dipendenti Legacoop.
-

Articolo 15

Convocazione e votazione

La Direzione, convocata dal Presidente, si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente o la Presidenza ne ravvisino la necessità, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

La convocazione della Direzione avviene tramite avviso spedito con lettera, e-mail, o con altro mezzo idoneo che ne comprovi l'invio – contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da comunicare a ciascun membro almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza (motivata), la Direzione potrà essere convocata anche con un termine ridotto a 3 giorni.

La Direzione delibera validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che può essere stabilita anche un'ora dopo l'ora della prima convocazione, la Direzione delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Alla Direzione sono sempre invitati i componenti del Comitato dei Garanti e del Collegio dei Revisori.

Il Direttore, ove nominato, partecipa alle riunioni della Direzione senza diritto di voto qualora non sia componente della Direzione.

Alla Direzione, su proposta del Presidente o della Presidenza, possono partecipare, senza diritto di voto, in via continuativa o volta per volta, altre figure in relazione agli oggetti in discussione.

Articolo 16

La Presidenza: composizione e compiti

La Presidenza è eletta dalla Direzione Regionale, su proposta del Presidente. Essa è composta da rappresentanti delle Cooperative, da Presidenti dei C.T.L., da responsabili di Area, da rappresentanti delle Associazioni e dei Settori. Ne fanno parte di diritto, oltre al Presidente, il o i vice Presidenti.

Partecipano alla Presidenza (se non nominati membri di Presidenza), il Direttore, l'Amministratore, il Presidente della Commissione pari opportunità, il Portavoce di Generazioni, oltre che le figure tecniche utili per il lavoro della stessa.

Spetta alla Presidenza attuare le deliberazioni e gli indirizzi della Direzione.

Essa provvede inoltre a:

- a. elaborare ed attuare gli indirizzi strategici e operativi dell'Associazione, definiti da programmi di attività da sottoporre alla Direzione per l'approvazione;
- b. redigere il rendiconto economico – finanziario, preventivo e consuntivo, da proporre all'approvazione della Direzione;
- c. esprimere parere su ogni argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente;
- d. deliberare l'assunzione ed il licenziamento di Dirigenti e dipendenti, delegando il Direttore, se nominato, alla stipula dei relativi contratti;
- e. elaborare e proporre alla Direzione tutti i regolamenti dell'Associazione;
- f. designare i rappresentanti del Movimento Cooperativo negli enti o organismi pubblici o privati per i quali venga richiesta la propria rappresentanza;
- g.** deliberare in ordine alla costituzione e partecipazione ad enti o società funzionali alle attività istituzionali per il raggiungimento degli scopi statutari;
- h. convocare, qualora se ne ravvisi la improrogabile necessità, l'Assemblea dei Delegati.

Per lo svolgimento dei sopra menzionati compiti, la Presidenza potrà costituire gruppi o commissioni, anche permanenti, la cui guida sarà delegata a membri della Presidenza medesima, ovvero delegare compiti a propri membri.

La Presidenza potrà altresì delegare propri poteri ai Presidenti di CTL per l'esercizio delle loro funzioni.

La Presidenza è convocata dal Presidente, tramite avviso spedito con lettera, e-mail o con altro mezzo idoneo che ne comprovi l'invio – contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare – da comunicare a ciascun componente almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per la riunione. In casi eccezionali potrà essere convocata d'urgenza anche 3 (tre) giorni prima.

La Presidenza delibera quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni della Presidenza sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente con funzioni vicarie.

Articolo 17

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, firma ogni atto e documento rivolto ad enti od uffici pubblici e privati ed è abilitato a stare in giudizio, sia nelle liti attive che passive così come ha facoltà di presentare querele, esposti, denunce in sede penale, in nome e per conto di Legacoop Sardegna a norma dell'art. 36, secondo comma, del Codice Civile.

Il Presidente convoca e presiede le sedute della Direzione, e su mandato della Direzione o della Presidenza, in caso di mancata nomina o assenza del Presidente dell'Assemblea dei delegati, convoca e presiede la stessa.

Il Presidente può dare procura, previa autorizzazione dei rispettivi organi, per l'attuazione delle proprie attribuzioni a componenti della Direzione o del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente assicura il rapporto con gli organi centrali di Legacoop Nazionale, nonché con i CTL e le Associazioni settoriali. In assenza di nomina da parte della Direzione di un Direttore Generale, il Presidente dirige la struttura tecnico-funzionale assumendo le conseguenti deleghe operative.

In caso di assenza e impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente con funzioni vicarie.

Articolo 18

Articolazioni territoriali di Legacoop Sardegna

Secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Statuto, la Direzione Regionale promuove e delibera l'istituzione o lo scioglimento dei Comitati Territoriali Legacoop, quali articolazioni decentrate di Legacoop Sardegna.

Ad essi compete in genere:

- 1) concorrere alla elaborazione programmatica di Legacoop Sardegna e tradurre nel territorio, in scelte operative coerenti, gli orientamenti e le deliberazioni assunti dagli organi regionali;
 - 2) rappresentare e tutelare gli enti associati operanti nel territorio, nei rapporti con enti, istituzioni, forze politiche, economiche e sociali di livello locale;
 - 3) la promozione di nuove imprese cooperative, in armonia con gli orientamenti ed i deliberati di Legacoop;
-

- 4) assistere gli enti associati entro un quadro coordinato di utilizzo delle strutture di servizio locali e regionali;
- 5) collaborare con l'Ufficio regionale Revisioni nelle attività di vigilanza sulle cooperative associate.

Gli ambiti territoriali di competenza dei Comitati Territoriali Legacoop, il ruolo e i poteri, gli spazi di autonomia, la struttura e le risorse occorrenti per la loro attività, sono più precisamente determinati dalla Direzione Regionale.

La responsabilità del Comitato Territoriale Legacoop è attribuita al Presidente, nominato dalla Direzione Regionale, su proposta del Comitato di Coordinamento Territoriale.

Allo stesso Presidente del C.T.L., la Direzione Regionale delega la rappresentanza legale di Legacoop Sardegna per i rapporti con gli enti pubblici e la pubblica amministrazione in genere, di livello territoriale, nonché i poteri di proposta, alla Direzione Regionale, di assunzione e licenziamento del personale facente capo alla struttura periferica. La Direzione Regionale discute e delibera con votazione tali proposte.

Il Comitato di Coordinamento Territoriale coadiuva il Presidente del C.T.L. nella definizione del programma politico-sindacale e di attività territoriale e ne assicura il necessario supporto operativo.

Il Comitato di Coordinamento Territoriale è eletto dall'Assemblea territoriale delle cooperative, convocata nell'ambito Congressuale e/o di Conferenza di Organizzazione regionale o territoriale, promossi dalla Direzione Regionale. Ne fanno parte di Diritto i componenti la Direzione Regionale di quel territorio.

Il Presidente ed il Comitato di Coordinamento Territoriale si assumono le responsabilità soggettive sull'andamento economico e gestionale del Comitato Territoriale Legacoop, ivi comprese tutte le questioni relative al personale, come da delega di mandato della Direzione, in sede di nomina.

Art. 19

Comitati di Settore e di Servizio

La Direzione può deliberare l'istituzione di Comitati di Settore o di Servizio con il compito di elaborare, nel quadro degli indirizzi generali stabiliti dagli organi di Legacoop Sardegna, le politiche di specifici comparti, coordinando l'attività delle imprese associate in questi impegnate e promuovendone il loro sviluppo.

Per rendere operativa l'istituzione dei suddetti Comitati di Settore o di Servizio deliberati dalla Direzione, è demandata alla Presidenza la convocazione dell'Assemblea generale delle cooperative e degli Enti associati operanti nello specifico comparto che provvede a nominare il Comitato di Coordinamento di Settore o di Servizio, rappresentativo delle stesse cooperative operanti nel comparto di riferimento.

La responsabilità del Comitato di Settore o di Servizio è attribuita ad un Coordinatore nominato dalla Presidenza, su proposta del Comitato regionale di Coordinamento di Settore o di Servizio di cui al comma precedente.

Il Coordinatore ed il Coordinamento di settore o di servizio agirà nel territorio, in collaborazione con il Presidente e la Presidenza, coordinando la sua azione anche con quella dei Comitati Territoriali Legacoop.

Come momento di verifica e di impostazione programmatica, i Comitati di settore indiranno annualmente l'Assemblea di Settore.

Art. 20

Le Aree

La Direzione può deliberare l'istituzione, nell'ambito dell'assetto organizzativo di Legacoop Sardegna, di determinate macro aree di lavoro, partendo dalle seguenti:

- 1) l'Area della cooperazione di lavoro, comprendente i settori che rappresentano le cooperative che si avvalgono, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 2) l'Area della cooperazione di supporto o di conferimento, comprendente i settori che rappresentano le cooperative che si avvalgono nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci e la cooperazione di consumo o d'utenza, comprendente i settori che rappresentano le cooperative che svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori e/o utenti.

Ciascuna Area ha il compito di presidiare le tematiche specifiche relative alla tipologia di scambio mutualistico, nonché le materie di interesse comune a più settori appartenenti alla medesima "Area".

A tal fine, l'Area provvede a promuovere e coordinare le relazioni fra i diversi settori interessati, nonché a gestire le attività relative alle materie comuni.

Ove costituite, la responsabilità di ciascuna Area è attribuita, dalla Presidenza, ad un Coordinatore d'Area che opererà in raccordo con i Settori di riferimento facenti capo alla stessa Area.

Art. 21

Limite di mandato

L'elezione dei dirigenti di Legacoop Sardegna in incarichi di responsabilità Esecutivi (Presidente, Vice-Presidente, Presidente di C.T.L., Coordinatore di Settore e Coordinatore d'Area) non può essere superiore a due mandati congressuali ordinari consecutivi.

Eventuali deroghe, da concedere in via straordinaria, possono essere deliberate dai rispettivi organismi.

Per deliberare l'eventuale deroga per un nuovo mandato è necessaria la presenza di almeno i 3/5 dei componenti dell'organismo che li propone, elegge o nomina ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 22

Disposizioni particolari

Per quanto attiene l'assunzione da parte di dirigenti, quadri e dipendenti di Legacoop Sardegna di incarichi, elettivi e non, nelle Istituzioni, di responsabilità in enti economici aderenti e non aderenti a Legacoop, le condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, il rispetto dei principi di comportamento e di relazione, e per quant'altro non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni statutarie, regolamentari e deliberative di Legacoop Sardegna e della Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

Articolo 23

Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti é composto da un numero massimo di sette membri, i quali vengono eletti dalla Assemblea dei Delegati al Congresso, durano in carica fino al Congresso successivo e sono rieleggibili.

Tra i componenti l'Assemblea dei Delegati elegge il presidente.

Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Regionale e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi, nonché sulla conformità dei comportamenti

individuali dei componenti la Direzione ai principi contenuti nello Statuto e nella Carta Valori Guida. Il Comitato dei Garanti controlla la trasparenza e la correttezza degli atti di Legacoop Sardegna e delle strutture territoriali e di settore, con riferimento alla gestione amministrativa e ai conseguenti rapporti con gli Enti associati.

Le eventuali controversie tra Legacoop Sardegna e gli Enti associati sono sottoposti al Comitato dei Garanti che svolge le funzioni di Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale funziona con poteri di amichevole compositore e decide secondo equità.

Il Comitato dei Garanti, nell'esercizio delle sue funzioni, può procedere anche di propria iniziativa a tutte le verifiche che ritiene necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte.

Il parere del Comitato dei Garanti è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari.

Ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti e ad esso è demandata l'interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti in caso di dubbio o controversia.

Il Presidente del Comitato dei Garanti presenta alla Direzione, in occasione della presentazione del rendiconto economico, una relazione annuale sullo svolgimento dell'attività esercitata dal Comitato stesso.

L'attività del Comitato è disciplinata da un proprio Regolamento.

I componenti del Comitato partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Regionale.

In caso di dimissioni, morte o decadenza o per altre cause motivate i componenti il Comitato dei Garanti possono essere sostituiti dalla Direzione, con ratifica della nomina alla prima Assemblea dei Delegati utile.

Articolo 24

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori é composto da un numero massimo di sette membri, i quali vengono eletti dalla Assemblea dei Delegati al Congresso, durano in carica fino al Congresso successivo e sono rieleggibili.

Tra i suoi componenti l'Assemblea Congressuale elegge il presidente.

Il Collegio provvede a controllare, anche delegando a tal fine uno o più dei suoi membri, l'amministrazione di Legacoop Sardegna, accertandone la regolare tenuta e controllando la corretta redazione del bilancio unico regionale e dei singoli bilanci territoriali.

Il Collegio può procedere a tutte le verifiche necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Regionale.

In caso di dimissioni, morte o decadenza o per altre cause motivate, i componenti il Collegio dei Revisori possono essere sostituiti dalla Direzione, con ratifica della nomina alla prima Assemblea dei Delegati utile.

Articolo 25

Patrimonio dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai contributi degli Enti associati, da contributi specifici percepiti, in attuazione degli scopi istituzionali, da altre Associazioni e/o articolazioni di Legacoop Nazionale, dalle Legacoop Territoriali, da contributi pubblici nonché da ogni liberalità che, a qualsiasi titolo, possa pervenire alla stessa Associazione.

L'Associazione, in quanto ente autonomo che gode della più ampia autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica, risponde solo ed esclusivamente delle obbligazioni da essa validamente assunte verso i terzi con il proprio patrimonio e comunque nei limiti di legge.

Il patrimonio immobiliare, il suo acquisto o cessione è in capo alla Direzione Regionale su proposta della Presidenza e comunque all'interno del patrimonio di Legacoop Sardegna sia esso nella sede regionale che in quelle periferiche.

Articolo 26

Rendiconto Economico e Finanziario

Il periodo di riferimento del rendiconto economico e finanziario è l'anno solare.

Per ogni periodo di riferimento viene predisposto un rendiconto che rappresenta fedelmente l'andamento della gestione negli aspetti economico e finanziario-patrimoniale e che costituisce uno strumento di trasparenza e controllo.

Il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo deve essere predisposto dalla Presidenza ed approvato dalla Direzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a

quello di riferimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, fatta salva l'ottemperanza di eventuali obblighi di legge.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 28

Modifiche statutarie

La Direzione Regionale ha facoltà di apportare al presente statuto le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per renderlo conforme allo Statuto approvato dal 38° Congresso della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e tutte le altre che si rendessero necessarie ai fini del pieno rispetto delle norme vigenti nazionali e regionali in tema di cooperazione e della migliore coerenza con esse, nonché quelle che si dovessero apportare a seguito dell'emanazione di nuove leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali.

Articolo 27

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione va deliberato dall'Assemblea con le modalità previste dall'art. 12.

In caso di scioglimento l'Assemblea deve nominare uno o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio eventualmente risultante da tali operazioni sarà devoluto ad associazioni ed enti aventi scopi cooperativi e mutualistici o a Legacoop Nazionale o ad altre associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo secondo le deliberazioni dell'Assemblea sentito il parere dell'organismo di controllo di cui al D.P.C.M. 26/9/2000 e nel rispetto delle norme di attuazione di cui al D.P.C.M. 21/3/2001 n. 329.

Articolo 29

Richiamo normativo

Per quanto non compreso nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto di Legacoop Nazionale.
